

E.N.A.M.

SOLIDARIETA' – ASSISTENZA – SUSSIDIARIETA': le tre parole più ripetute all'Assemblea dei Presidenti e Segretari dei Comitati provinciali dell'Ente del 3 e 4 marzo 2007, a Roma. In opposizione, la realtà: per avere un rimborso occorre aspettare un anno e anche più. Come mai?

La legge Finanziaria n. 311 del 30/12/2004 elencava gli Enti, tra cui l'ENAM, a cui era proibito spendere, al netto delle spese di personale, "in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003, incrementato del 4,5 %". Per gli anni 2006 e 2007 si doveva applicare "la percentuale di incremento del 2 % alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma" (è il **comma 57 dell'art.1**). In sintesi: **nel 2005 erano concesse le spese dell'anno 2003 più il 4,5 %; negli anni 2006 e 2007 il 2% in più rispetto agli anni precedenti.**

Purtroppo il Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica, con la delibera n. 51 del 19 ottobre 2005, ha concesso un aumento dei finanziamenti alle Province (contributi straordinari erogati nel 2006), attuando così uno sfioramento delle spese concesse dalla legge n. 311. I bilanci del 2005 e del 2006, pertanto, non sono stati approvati dai due Ministeri vigilanti dell'ENAM, quello dell'Istruzione e quello delle Finanze, e l'ENAM è stato commissariato.

Anche il **Decreto Bersani n. 223 del 4/7/2006**, convertito nella Legge 223/2006, ci ha messo del suo: per il triennio 2007-2009 – ha stabilito - **le spese vanno ridotte del 10 % e tali riduzioni devono essere versate, entro il 30 giugno di ciascun anno, nelle casse dello Stato (furto?! esproprio?!).**

Al momento: le spese e le richieste di assistenza aumentano, calano i contributi (molti pensionamenti, poche assunzioni), le cifre spendibili sono ingabbiate dalle leggi e si subisce una specie di tassa statale extra, che "privilegia" la nostra categoria, pur considerata tra le più povere in Italia.

Il neo eletto Consiglio di Amministrazione, presieduto da **Ciro Di Francia**, ha ereditato dal precedente l'obbligo di sanare la situazione, relativa all'anno 2005 per la Legge 311 ed in parte al 2006 per il Decreto Bersani, (**art. 26.- Controlli e sanzioni**) con un **esborso finito nelle casse dello Stato, di quasi 7 milioni di euro** (€6.808.379,00), prelevati dall'avanzo di amministrazione, con la preventiva autorizzazione del Ministero al prelievo: la differenza tra quanto si poteva spendere e quanto in effetti è stato erogato: **"un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi"**, dice la norma.

Altri 8 milioni e mezzo di euro (8.571.539,90), per sanare le pratiche arretrate giacenti presso i Comitati provinciali, sono stati prelevati dall'avanzo di Amministrazione, che non è però un pozzo senza fondo: il Presidente ha calcolato che, ricorrendo ad esso, si potrà resistere fino a tutto il 2007, ma evidentemente non basta ... se si vuole che l'ENAM sopravviva.

Al posto di una "pietosa eutanasia", nei due giorni di incontro a Roma si sono studiate tante strategie di mantenimento in vita ... in "apnea", forme che certi possono considerare accanimento terapeutico in attesa di tempi migliori:

1. ridurre del 10 % i compensi ai Segretari dei Comitati provinciali (già fatto);
2. ridurre del 20 % i gettoni di presenza ai membri dei Comitati provinciali (già fatto);
3. vendere la casa di Giulianova, un rudere che deturpa la spiaggia e preoccupa il Sindaco del luogo;
4. ridurre l'assistenza sanitaria (triplicata), con provvedimenti tecnici vari:
5. sospendere/eliminare l'assistenza climatica;
6. modificare la scolastica: uno studente ad Ostia costa 25 mila euro l'anno e la struttura ospita 84 studenti (costa meno mandarli a studiare all'estero!);
7. aumentare i contributi degli iscritti: aumentare tout-court/estendere al comparto scuola/imporre un contributo ai pensionati;

8. intraprendere una via legale per: a) togliere l'ENAM (*con poca speranza di riuscirci, ha riconosciuto il Presidente*) dall'elenco degli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale di Statistica (ENPASS), pubblicato sulla G.U. n.175 del 29/7/2005, motivo che fa ricadere l'ENAM sotto la legge Finanziarie; b) ridurre, almeno, i prelievi da inviare alle casse dello Stato (vedi Legge Bersani);
9. presentare a tutti i Parlamentari conosciuti un documento, predisposto e approvato dall'Assemblea, perché – con un'interrogazione parlamentare – facciano conoscere la situazione anomala dell'ENAM, che allo Stato non costa niente, poiché vive soltanto con il prelievo forzato dello 0,80% sullo stipendio base degli insegnanti a tempo indeterminato della scuola primaria e dell'infanzia e sugli emolumenti degli ex Direttori didattici; per contro, all'ENAM viene imposto di sostenere economicamente lo Stato con questi ingiusti prelievi;
10. insistere con le Organizzazioni sindacali (almeno quelle presenti nel Consiglio di Amministrazione: CGIL, CISL, UIL e SNALS) perché si adoperino a far rinsavire i nostri Governanti.

Giuliana Bagliani

2003	42.779.986,81	38.936.565,06
------	---------------	---------------

2005	COMPETENZA			CASSA		
	IMPORTO	INCREMENTO 4,5%	IMP. TOTALE	IMPORTO	INCREMENTO 4,5%	IMP. TOTALE
	42.779.986,81	1.925.099,41	44.705.086,22	38.936.565,06	1.752.145,43	40.688.710,49

2006	COMPETENZA			CASSA		
	IMPORTO	INCREMENTO 2%	IMP. TOTALE	IMPORTO	INCREMENTO 2%	IMP. TOTALE
	44.705.086,22	894.101,73	45.599.187,95	40.688.710,49	813.774,21	41.502.484,70

2007	COMPETENZA			CASSA		
	IMPORTO	INCREMENTO 2%	IMP. TOTALE	IMPORTO	INCREMENTO 2%	IMP. TOTALE
	45.599.187,94	911.983,75	46.511.171,70	41.502.484,70	830.049,69	42.332.534,39

€ 49.981.202,29 -	spese correnti anno 2005
€ 44.705.086,22 =	limite di spesa anno 2005
€ 5.276.116,07 +	riduzione per consumi intermedi 2005
€ 252.305,48 +	riduzione per consumi intermedi 2006
€ 304.222,80 +	delibera 31/2006 riduzione 10% compensi, gettoni, ...
€ 22.185,52 +	sforamento delibera 51/2005
€ 5.854.829,87 +	delibera 12/2003 accantonamento non versato
€ 953.550 =	versato 14/02/2007
€ 6.808.379,87	

L. 30-12-2004 n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonché agli enti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista ⁽⁴⁸⁾.

(48) Vedi, anche, l'art. 14-ter, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 2, D.L. 6 marzo 2006, n. 68 e l'art. 26, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Una deroga a quanto previsto dal presente comma era stata disposta dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

2005 SPESE ANNO 2003 + 4,5%
 2006/07 + 2% rispetto anno precedente

D.L. 4-7-2006 n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Publicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ⁽¹⁾.

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale
⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, *L. 4 agosto 2006, n. 248* (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

22. Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali.

1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della *legge 30 dicembre 2004, n. 311*, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da

ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961 ⁽⁵³⁾.

2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.

(53) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

26. Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle predette eccedenze di spesa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.